



I.C. GENAZZANO "G. GARIBALDI"
C.F. 93008720588 C.M. RMIC8AD00T

AOO_RM_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0002748/U del 30/08/2021 09:53:53 Salute e p



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO "G. GARIBALDI"

Cod. Meccanografico RMIC8AD00T

Codice Fiscale 93008720588

e-mail rmic8ad00t@istruzione.it indirizzo pec rmic8ad00t@pec.istruzione.it sito web www.comprensivo-genazzano.gov.it

Sede di Genazzano

Ufficio di segreteria Via della Signoretta 00030
Genazzano Tel. 069579055 Fax 0695570268

Sede associata - San Vito Romano

V.le Trento e Trieste, 30 00030
San Vito Romano Tel. 069571058

Al personale Ata

Al personale docente

Loro sedi

All'albo

Al sito web

Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, **dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).**

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19.

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹² - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione

La dirigente scolastica ed il personale dalla stessa incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.



I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**

- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
*Dott.ssa Mara Marzullo**

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*